

# MAGNIFICA COMUNITÀ DI CADORE


## **BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026**

---

## **SALVAGUARDIA DEGLI EQUILIBRI DI BILANCIO**

***Relazione del Responsabile dell'Area  
amministrativo-contabile e cultura***

***ai sensi dell'art. 193 del TUEL 267/2000***



## 1. Premessa: L'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2024-2026 e del rendiconto 2023

Con deliberazione di Consiglio n. 23 in data 23/12/2023, esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026, secondo lo schema di cui al D.lgs. n. 118/2011, e il Documento Unico di Programmazione (DUP) 2024/2026.

Dopo l'approvazione del bilancio di previsione 2024, con deliberazione di Consiglio n. 3 in data 11/05/2024, esecutiva ai sensi di legge, è stata approvata la "Prima variazione al bilancio di previsione 2024-2026 con applicazione quota parte dell'avanzo di amministrazione".

Ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater, lett. a), del TUEL, sono state adottate, a cura del Responsabile dell'Area amministrativo-contabile e cultura, le seguenti variazioni compensative tra capitoli di spesa appartenenti allo stesso macro-aggregato:

- Determinazione n. 68 del 10/06/2024
- Determinazione n. 70 del 13/06/2024

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2023 è stato approvato con deliberazione di Consiglio n. 2 in data 11/05/2024 e si è chiuso con un risultato di amministrazione di € 689.561,65 così composto:

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre 2023:	
<b>Parte accantonata</b>	
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2023	88.875,79
Accantonamento residui perenti al 31/12/2023 (solo per le regioni)	0,00
Fondo anticipazioni liquidità	0,00
Fondo perdite società partecipate	0,00
Fondo contezioso	3.000,00
Altri accantonamenti	61.513,99
<b>Totale parte accantonata (B)</b>	<b>153.389,78</b>
<b>Parte vincolata</b>	
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili	0,00
Vincoli derivanti da trasferimenti	41.154,21
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui	0,00
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente	98.343,60
Altri vincoli	11.258,99
<b>Totale parte vincolata (C)</b>	<b>150.756,00</b>
<b>Parte destinata agli investimenti</b>	
<b>Totale parte destinata agli investimenti (D)</b>	<b>205.887,72</b>
<b>Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)</b>	<b>179.527,35</b>
F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare	

## **2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento**

L'art. 193 TUEL prevede che:

*“1. Gli enti locali rispettano durante la gestione e nelle variazioni di bilancio il pareggio finanziario e tutti gli equilibri stabiliti in bilancio per la copertura delle spese correnti e per il finanziamento degli investimenti, secondo le norme contabili recate dal presente testo unico, con particolare riferimento agli equilibri di competenza e di cassa di cui all'art. 162, comma 6.*

*2. Con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell'ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l'organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo ad adottare, contestualmente:*

*a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;*

*b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti di cui all'art. 194;*

*c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui”.*

*La deliberazione è allegata al rendiconto dell'esercizio relativo.*

*3. Ai fini del comma 2, fermo restando quanto stabilito dall'art. 194, comma 2, possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione, nonché i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale. Ove non possa provvedersi con le modalità sopra indicate è possibile impiegare la quota libera del risultato di amministrazione. Per il ripristino degli equilibri di bilancio e in deroga all'art. 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, l'ente può modificare le tariffe e le aliquote relative ai tributi di propria competenza entro la data di cui al comma 2.*

*4. La mancata adozione, da parte dell'ente, dei provvedimenti di riequilibrio previsti dal presente articolo è equiparata ad ogni effetto alla mancata approvazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 141, con applicazione della procedura prevista dal comma 2 del medesimo articolo.”*

Al fine di monitorare l'andamento completo della gestione mantenendo l'equilibrio economico-finanziario, l'Ente deve attestare:

- il rispetto del principio del pareggio di bilancio;
- il rispetto di tutti gli equilibri cui il bilancio è sottoposto;
- la congruità della quantificazione del fondo crediti di dubbia esigibilità rispetto sia alla normativa vigente sia all'andamento delle entrate soggette a svalutazione;
- la congruità del fondo rischi passività potenziali e dell'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

Nel caso di accertamento negativo, gli enti devono adottare contestualmente:

- le misure necessarie al ripristino del pareggio, qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di competenza, della gestione dei residui nonché della gestione di cassa;
- i provvedimenti di ripiano di eventuali debiti fuori bilancio di cui all'art. 194 TUEL;

- l'adeguamento del fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione, nel caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui, o iscritto nel bilancio di previsione, in relazione a eventuali variazioni di bilancio che si rendessero necessarie;
- le misure per integrare il fondo rischi passività potenziali e l'accantonamento per perdite di organismi partecipati.

La ricognizione sottoposta all'analisi del Consiglio si pone i seguenti obiettivi:

- Verificare, prendendo in considerazione ogni aspetto della gestione finanziaria, il permanere degli equilibri generali di bilancio;
- Intervenire, qualora gli equilibri di bilancio siano intaccati, deliberando le misure idonee a ripristinare la situazione di pareggio;
- Monitorare, tramite l'analisi della situazione contabile attuale, lo stato di attuazione dei programmi generali intrapresi dall'Ente.

Non è invece più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 TUEL).

L'art. 32 del vigente Regolamento di contabilità dell'Ente dispone quanto segue:

*Entro il termine del 31 luglio la Magnifica Comunità, con deliberazione di Giunta, da atto del permanere della salvaguardia degli equilibri di bilancio dell'Ente. Nell'ipotesi in cui la Giunta non possa intraprendere tale deliberazione, il Presidente provvede entro 10 giorni alla convocazione del Consiglio per deliberare su quanto stabilito dall'art 193 c. 2 del TUELL. Il Consiglio è comunque chiamato a deliberare in merito alla salvaguardia degli equilibri di bilancio entro la consueta convocazione autunnale.*

*Il controllo degli equilibri finanziari è svolto sotto la direzione e il coordinamento del Responsabile del Servizio Finanziario. Collaborano all'attività l'organo di revisione, Segretario/Cancelliere, i responsabili individuati con il Piano esecutivo di gestione o con altro atto di organizzazione equivalente.*

*Periodicamente, con periodicità almeno trimestrale, il Responsabile del Servizio Finanziario predispone un report della situazione degli equilibri finanziari dell'Ente.*

*Il controllo sugli equilibri finanziari è volto a monitorare il permanere dei seguenti equilibri, in termini di competenza, residui, cassa:*

- *equilibrio tra entrate e spese complessive;*
- *equilibrio di parte corrente;*
- *equilibrio di parte capitale;*
- *equilibrio nella gestione delle spese per i servizi per conto di terzi;*
- *equilibrio nella gestione dei movimenti di fondi (concessione e riscossione di crediti, anticipazioni di liquidità);*
- *equilibrio tra entrata a destinazione vincolata e correlate spese.*
- *Salvo diverse disposizioni normative, la Magnifica Comunità di Cadore, attenendosi statutariamente alle disposizioni sulle Comunità/Unioni Montane, non è soggetta ai vincoli di finanza pubblica dei Comuni né al rispetto del Pareggio di bilancio di cui ai commi dal 707 al 729 dell'articolo 1 della legge 208/2015 e s.m.i..*

L'art. 187 TUEL dispone:

*“1. Il risultato d'amministrazione è distinto in fondi liberi, fondi vincolati, fondi destinati agli investimenti e fondi accantonati....*

*2. La quota libera dell'avanzo di amministrazione dell'esercizio precedente, accertato ai sensi dell'art. 186 e quantificato ai sensi del comma 1, può essere utilizzato con provvedimento di variazione al bilancio, per le finalità di seguito indicate:*

*a) per la copertura di debiti fuori bilancio;*

*b) per i provvedimenti necessari per la salvaguardia degli equilibri di bilancio di cui all'art.193 ove non possa provvedersi con mezzi ordinari;*

*c) per il finanziamento di spese d'investimento;*

*d) per il finanziamento delle spese correnti a carattere non permanente;*

*e) per l'estinzione anticipata dei prestiti.*

*3 bis L'avanzo di amministrazione non vincolato non può essere utilizzato nel caso in cui l'ente si trovi in una delle situazioni previste dagli artt. 195 e 222, fatto salvo l'utilizzo per provvedimenti di riequilibrio di cui all'art.193”.*

Riepilogando, ai sensi dell'art. 193, c. 3, TUEL, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'esercizio in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, a eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;
- le risorse derivanti dalla modifica tariffe e aliquote relative ai tributi di propria competenza;

## **2.1 – L'equilibrio di bilancio ai sensi della L. 30 dicembre 2018, n. 145**

L'art. 1, c. 821, L. 30 dicembre 2018, n. 145 precisa quanto segue: *“821. Gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118.”*

In particolare, si rileva che i prospetti con l'elenco analitico delle risorse accantonate, vincolate e destinate agli investimenti rappresentate nel risultato presunto di amministrazione, introdotti dal D.M. 1° agosto 2019 all'allegato 4/1, D.lgs. n. 118/2011, sono allegati obbligatoriamente al bilancio di previsione con decorrenza 2021, e comunque solo qualora esso preveda l'applicazione di avanzo di amministrazione presunto dell'esercizio immediatamente precedente al primo anno del triennio di riferimento.

A tale proposito, Arconet è intervenuta chiarendo che: *“(...) il risultato di competenza (w1) e l'equilibrio di bilancio (w2) sono stati individuati per rappresentare gli equilibri che dipendono dalla gestione del bilancio, mentre l'equilibrio complessivo (w3) svolge la funzione di rappresentare gli effetti della gestione complessiva dell'esercizio e la relazione con il risultato di amministrazione. Pertanto, fermo restando l'obbligo di conseguire un risultato di competenza (w1) non negativo, gli enti devono tendere al rispetto dell'equilibrio di bilancio (w2), che rappresenta*

*l'effettiva capacità dell'ente di garantire, anche a consuntivo, la copertura integrale, oltre che agli impegni e al ripiano del disavanzo, anche ai vincoli di destinazione e agli accantonamenti di bilancio";*

A soli fini conoscitivi, dunque, si riporta la determinazione dell'equilibrio di bilancio – w2, con i dati disponibili alla data della presente verifica:

#### **GESTIONE DEL BILANCIO**

a) Avanzo di competenza (+) / Disavanzo di competenza (-)	140.966,28
b) Risorse accantonate stanziare nel bilancio dell'esercizio 2024 (+)	7.158,20
c) Risorse vincolate nel bilancio (+)	4.000,00
<b>d) Equilibrio di bilancio w2 (d=a-b-c)</b>	<b>129.808,08</b>
dove:	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- la voce a) è l'equilibrio finale (w1);</li> <li>- la voce b) corrisponde al totale della colonna c) dell'allegato a/1 <i>"Elenco analitico delle risorse accantonate nel risultato di amministrazione"</i>, al netto dell'importo relativo all'accantonamento al Fondo anticipazioni di liquidità, se questo è stato considerato ai fini della determinazione di w1;</li> <li>- la voce c) corrisponde all'importo della prima colonna della riga n) dell'allegato a/2 <i>"Elenco analitico delle risorse vincolate nel risultato di amministrazione"</i>;</li> </ul>	

#### **4) Le verifiche interne**

Il Responsabile dell'Area amministrativo-contabile e cultura è tenuto a:

- segnalare tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente sia per quanto riguarda la gestione dei residui;
- segnalare l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità e alla copertura delle relative spese;
- verificare tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione evidenziando la necessità delle conseguenti variazioni;
- verificare l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni;
- verificare che il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione sia ancora adeguato in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui;

A seguito del riscontro effettuato e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

##### **4.1) Equilibrio della gestione dei residui**

I residui al 1° gennaio 2024 sono stati ripresi dal rendiconto 2023, a seguito del riaccertamento ordinario dei residui (rif. deliberazione di Giunta n. 11 del 25/03/2024) e risultano così composti:

#### **SITUAZIONE RESIDUI ATTIVI**

<b>TITOLI</b>	<b>Previsioni iniziali</b>	<b>Accertamenti</b>	<b>Riscossioni</b>	<b>Da riscuotere</b>
Titolo I	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo II	166.079,05	154.066,05	100.969,96	53.096,09
Titolo III	214.111,88	262.503,13	151.399,88	111.103,25
Titolo IV	28.566,57	1.575,40	0,00	1.575,40
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VI	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IX	2.390,00	2.149,89	2.149,89	0,00
<b>TOTALE</b>	<b>411.147,50</b>	<b>420.294,47</b>	<b>254.519,73</b>	<b>165.774,74</b>

#### **SITUAZIONE RESIDUI PASSIVI**

<b>TITOLI</b>	<b>Previsioni iniziali</b>	<b>Impegni</b>	<b>Pagamenti</b>	<b>Da pagare</b>
Titolo I	193.494,33	99.303,97	75.903,50	23.400,47
Titolo II	41.140,03	10.679,60	1.920,00	8.759,60
Titolo III	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo IV	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo V	0,00	0,00	0,00	0,00
Titolo VII	37.734,29	35.456,73	35.456,73	35.456,73
<b>TOTALE</b>	<b>272.368,65</b>	<b>145.440,30</b>	<b>77.823,50</b>	<b>67.616,80</b>

Alla data del 17/07/2024 risultano:

- riscossi residui attivi per un importo pari a € 254.519,73 (61%)
- pagati residui passivi per un importo pari a € 77.823,50 (53%).

#### **4.2) Equilibrio della gestione di competenza**

Il bilancio di previsione finanziario 2024-2026 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre, l'equilibrio economico-finanziario risulta rispettato.

##### **a) Gestione corrente**

Nel bilancio di previsione è stato applicato avanzo di amministrazione per complessivi € 132.278,00 di cui € 43.178,00 per spese correnti e € 89.100,00 per spese di investimento.

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di € 7.100,00, ad oggi non utilizzato e ritenuto sufficiente per far fronte alle necessità imprevedute.

##### **b) Gestione in conto capitale**

Per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si è proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, i quali risultano confermati.

#### **4.3) Equilibrio nella gestione di cassa**

Il fondo cassa alla data del 17/07/2024 ammonta a € 553.408,72 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2024	€ 419.432,66
Pagamenti	€ 283.875,70
Riscossioni	€ 418.851,76

Fondo cassa al 17/07/2024

€ 553.408,72

Nel bilancio di previsione è stato iscritto un fondo di riserva di cassa di € 3.153,03, ad oggi non utilizzato.

L'ente non fa ricorso all'anticipazione di tesoreria.

Tenuto conto quanto sopra, si ritiene che gli incassi previsti entro la fine dell'esercizio consentano di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal D.lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo.

#### **4.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità**

Come ricordato sopra, l'art. 193 TUEL e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (All. 4/2 al D.lgs. n. 118/2011, punto 4.3 ed esempio 5), in occasione della salvaguardia impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti e degli accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

#### **Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione**

Nel risultato di amministrazione risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di € 88.875,79, quantificato sulla base dei principi contabili e commisurato sulle entrate di cui al capitolo 1 per canoni di locazione e/o diritto di superficie dell'Area artigianale di Cima Gogna di proprietà dell'Ente.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2023, emerge che il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili.

#### **Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione**

In riferimento al Fondo Crediti Dubbia Esigibilità, alla luce dell'art. 1, cc. 79-80, Legge di Bilancio 2020 (n. 160/2019), è stata prevista la possibilità che:

*“79. Nel corso degli anni 2020 e 2021 gli enti locali possono variare il bilancio di previsione 2020-2022 e 2021-2023 per ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato per gli esercizi 2020 e 2021 nella missione «Fondi e accantonamenti» ad un valore pari al 90 per cento dell'accantonamento quantificato nell'allegato al bilancio riguardante il fondo crediti di dubbia esigibilità, se nell'esercizio precedente a quello di riferimento sono rispettati gli indicatori di cui all'articolo 1, comma 859, lettere a) e b), della legge 30 dicembre 2018, n. 145.*

*80. Nel corso degli esercizi dal 2020 al 2022, a seguito di una verifica dell'accelerazione delle riscossioni in conto competenza e in conto residui delle entrate oggetto della riforma della riscossione degli enti locali di cui ai commi da 784 a 815, previo parere dell'organo di revisione, gli enti locali possono ridurre il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel bilancio di previsione relativo alle medesime entrate sulla base del rapporto che si prevede di realizzare alla fine dell'esercizio di riferimento tra gli incassi complessivi in conto competenza e in conto residui e gli accertamenti.”*



Il comma 79 consente agli enti locali che nell'esercizio precedente a quello di riferimento abbiano registrato indicatori di pagamento dei debiti commerciali rispettosi delle condizioni di cui all'art. 1, c. 859, lett. a) e b), della stessa legge di bilancio la facoltà di calcolare nel 2020 e nel 2021 il fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) applicando la percentuale del 90%, piuttosto che quella, rispettivamente, del 95% e del 100%.

Gli indicatori in questione sono l'indicatore di riduzione del debito pregresso e quello di ritardo annuale dei pagamenti.

Il suddetto comma 854 ha spostato al 2021 l'applicazione dell'intera disciplina sul fondo di garanzia debiti commerciali (FGDC), la quale dipende dai medesimi indicatori misurati dalla piattaforma dei crediti commerciali (PCC). Pertanto, a partire dall'esercizio 2021 gli enti calcolano gli indicatori sulla base delle informazioni registrate nella PCC.

Il comma 80 valorizza ulteriormente il nuovo approccio che a partire dall'esercizio finanziario 2020, anche in fase previsionale, può essere assunto in materia di accantonamenti FCDE, alla luce dei nuovi schemi di verifica degli equilibri di bilancio approvati in sede Arconet, i quali valorizzano in modo più esplicito le riscossioni in conto residui che normalmente si registrano nel corso dell'anno.

Senza modificare espressamente il principio contabile vigente sul punto in questione, la norma di fatto accoglie la posizione tecnica tesa a valorizzare sin dalla fase previsionale la quota riscossione in conto residui, al fine di evitare che, a consuntivo, si registri un accantonamento eccessivo rispetto all'ordinaria tenuta degli equilibri di bilancio.

Il comma 80 si inserisce opportunamente nel novero delle nuove regole sommariamente richiamate, autorizzando l'Ente in corso d'anno – sempre in un contesto di prudenza contabile e, in ogni caso, con il parere favorevole del revisore dei conti – ad approvare variazioni di bilancio espansive anche in ragione dei positivi effetti sugli incassi dovuti alla riforma della riscossione locale prevista dalla legge n. 160/2019.

Nel bilancio di previsione dell'esercizio 2024 è stato stanziato un FCDE dell'importo di € 3.060,20 determinato sulla base dei crediti di difficile riscossione di cui al capitolo 1 per canoni di locazione dell'Area artigianale di Cima Gogna di proprietà dell'Ente.

#### **4.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 TUEL)**

L'art. 194 TUEL dispone che gli enti locali provvedano, in sede di verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

- a) sentenze esecutive;
- b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
- c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
- d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
- e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, cc. 1, 2 e 3, TUEL nei limiti dell'utilità e arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Si rileva in proposito che il Responsabile dell'Area amministrativo-contabile e cultura ha certificato l'inesistenza di debiti fuori bilancio.

#### **6) Risultato di amministrazione**

Il risultato di amministrazione accertato con il rendiconto dell'esercizio 2023 pari a € 689.561,65, è stato applicato al bilancio di previsione per € 132.278,00 come di seguito riportato:

<b>Fondi</b>	<b>Importo iniziale</b>	<b>Importo applicato</b>	<b>Importo disponibile</b>
Accantonati	153.389,78	5.000,00	148.389,78
Vincolati	150.756,80	110.600,00	40.156,80
Destinati	205.887,72	0,00	205.887,72
Liberi	179.527,35	16.678,00	162.849,35
<b>TOTALE</b>	<b>689.561,65</b>	<b>132.278,00</b>	<b>557.283,65</b>

#### **7) Equilibri di bilancio**

Ai sensi dell'art.162, c. 6, del TUEL, gli equilibri di bilancio risultano rispettati (si rimanda all'allegato relativo agli Equilibri di bilancio)

#### **8) Note conclusive**

Dalla disamina fin qui condotta in merito agli equilibri di bilancio, con particolare riferimento alla gestione di competenza, di cassa e dei residui ed anche alla luce della rilevata adeguatezza del Fondo crediti di dubbia esigibilità e dell'insussistenza di situazioni che possano generare squilibri o debiti fuori bilancio, si evidenzia una situazione di sostanziale equilibrio su tutti gli ambiti di cui all'art. 193 del TUEL

Alla luce di quanto sopra esposto, si dà atto del permanere degli equilibri relativamente alle previsioni di Bilancio annuale e pluriennale e del pareggio finanziario.

Il Responsabile dell'Area  
Dott. Matteo Da Deppo